



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911

PEC - protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 147 DEL 18-09-2025

OGGETTO: Modifica sezione 3. organizzazione e capitale umano -- sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale del piano integrato delle attività organizzative (PIAO) 2025-2027.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 19:07 nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, con il solo Vicesegretario collegato da remoto tramite WhatsApp, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTI	ASSENTI
1	GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
2	MICELI LUCIA PAOLA	VICE SINDACO	X	
3	ORTOLANO ROSOLINO	ASSESSORE	X	
4	VICARI SALVATRICE	ASSESSORE		X
5	LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Presenti n.04

Assenti n.01 (Vicari S.)

Partecipa il Vicesegretario comunale, dott.ssa Maria Grazia Minnuto, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PREMESSO che con l'introduzione dell'art. 6 del Decreto Legge n. 80/2001, convertito con Legge n. 113/2021, è stata prevista la redazione, daparte degli enti Locali, del PIAO - Piano integrato delle attività e organizzazione, il quale nella sottosezione 3.3 dello stesso è integrato il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 14 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 – 2027, in forma semplificata, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge n.113 del 6 agosto 2021, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022 e del decreto interministeriale del 30 giugno 2022, n. 132;

EVIDENZIATO che al fine di sopperire a nuove esigenze organizzative e di assunzione, si rende necessario modificare il PIAO 2025/2027 nella Sezione 3. Organizzazione e capitale umano – Sottosezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale, anche in considerazione della necessità del ricalcolo della capacità assunzionale dell'Ente alla luce dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2024, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30 aprile 2025, come da prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

-che il Piano triennale del fabbisogno di personale rappresenta per l'Ente il quadro generale delle esigenze di personale nel triennio di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

-che il piano deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, parallelamente agli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento, quale adempimento obbligatorio e preliminare all'avvio di tutte le procedure di reclutamento che si intendono attivare per garantire la piena funzionalità dei propri servizi;

PRESO ATTO:

-che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e dal Decreto Legislativo n. 165/2001, attribuisce alla Giunta municipale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- che l'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

-che a norma dell'art. 91 del TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

-che a norma dell'art.1, comma 102, legge 30 dicembre 2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 70, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

-che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2002, gli Organi di revisione contabile degli enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale, siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art.4 del decreto Legislativo n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della "*dotazione organica del personale in servizio*", nonché della relativa spesa;

- l'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo, non possono assumere nuovo personale; tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari, sia per la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PIAO;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

DATO ATTO che con decreto 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha

definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche, necessarie per l'attuazione dell'articolo 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75;

RILEVATO, dalla lettura dei paragrafi 2.1 e 2.2. delle citate Linee di indirizzo, che la spesa potenziale massima per gli enti locali coincide con il tetto di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, e che per la verifica del rispetto di tale tetto occorre effettuare una verifica dei vincoli finanziari, per ciascun anno del piano triennale, in modo tale che la spesa del personale in servizio, aumentata della spesa per lavoro flessibile e delle facoltà assunzionali annuali non sia superiore alla spesa potenziale massima e ciò al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica e di bilancio;

EVIDENZIATO che le facoltà assunzionali sono attualmente regolate, in particolare:

a) per le assunzioni a tempo indeterminato, dal D.L. c.d. "Crescita" n. 34/2019 convertito in legge 28.6.2019 n. 58, nonché il DPCM 17.3.2020;

b) per le assunzioni a tempo determinato, dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2018 nonché l'art. 9 comma 1 quinquies del DL n. 113/2016;

DATO ATTO che il Decreto 30 giugno 2022, n. 132 della Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione Pubblica, a proposito della programmazione del PIAO, all'art. 4, comma 1, lettera c) stabilisce che il Piano triennale dei fabbisogni deve indicare la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;

2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate.

RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2024

Area	Posti coperti alla data del 31.12.2024	
	FULL TIME	PART TIME
Area dei funzionari e delle EQ	3	
Area degli istruttori	6	18 (58,33%) 2 (50,00%)
Area degli operatori esperti	4	11 (58,33%)
Area degli operatori	0	0
Totale personale in servizio al 31 dicembre 2024	13	31

DATO ATTO:

- che la presente programmazione 2025-2027 è impostata nel rispetto della disciplina sulla capacità assunzionale introdotta dal Decreto Legge 34/2019 e disciplinata dal DPCM 17 marzo 2020 che prevedono il superamento del sistema basato sul turnover e l'introduzione di un nuovo sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, determinata sulla base del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, al netto dell'accantonamento al fondo per le entrate di dubbia esigibilità (FCDE);

- che l'art. 33, comma 2, del Decreto legge 34/2019 detta le condizioni per le assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la capacità finanziaria dei comuni, stabilendo che :” A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione....”

- che l'art. 1 del predetto decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni dell'art. 33, comma 2 del Decreto legge n. 34/2019, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

- che con tale decreto vengono superate le regole fondatesul turn-over con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria di personale, fra l'altro dispone che i Comuni debbano rispettare una percentuale di spesa del personale di cui all'art. 4, comma 1 – Tabella 1, che per non deve essere superiore, per la classe del nostro Ente al valore soglia del 27,20% della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;

CONSIDERATO che sulla base di tali parametri è stato ricalcolato il prospetto delle spese di personale ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 in ordine alla media delle entrate correnti dell'anno 2024 quantificate, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, alla luce dell'approvazione del Rendiconto 2024 (atto di C.C.n. 19 del 30 aprile 2025), come da prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta la collocazione dell'Ente fra i Comuni "non virtuosi";

DATO ATTO che questo Ente - in relazione all'annualità 2025 - intende prevedere esclusivamente assunzioni totalmente eterofinanziate e, segnatamente:

1) **n. 1 Assistente sociale a tempo parziale ed indeterminato**: si conferma l'assunzione già programmata di una figura appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex cat. D) con profilo di Assistente sociale part time a 18 ore, finalizzata alla copertura del posto vacante in dotazione organica per potenziare la gestione dell'Ufficio Servizi Sociali, in considerazione della necessità di garantire e migliorare i servizi destinati ai cittadini più fragili di questo Comune. Per la copertura del profilo vacante in dotazione organica, si provvederà tramite scorrimento di graduatorie approvate da altri enti, ovvero esperimento delle procedura di mobilità di cui al D.lgs. n. 165/2001, ovvero, concorso pubblico per titoli ed esami; la spesa è interamente eterofinanziata in deroga alla normativa sulla spesa del personale, avvalendosi delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale, nella quota destinata al potenziamento per dei servizi sociali comunali art. 1, comma 449, lett.d- quinquies della legge 11dicembre 2016 n. 232, come modificato dall'art. 1 comma 563, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si procederà previa verifica della compatibilità finanziaria da parte della COSFEL di cui all'art. 155,del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la condizione di riequilibrio finanziario di questo Ente;

2) **stabilizzazione di n. 9 lavoratori ASU a tempo parziale ed indeterminato**, attualmente impegnati presso questo Ente nello svolgimento di attività socialmente utili e regolarmente inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che hanno fatto pervenire la propria di manifestazione di interesse alla stabilizzazione, ai sensi della Legge regionale n. 1/2024. E' intendimento dell'Amministrazione procedere alla stabilizzazione, in relazione alle esigenze dell'Ente, nel modo seguente:

- **n. 5 Area Operatori**; (Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza etc.).

- **n. 4 Area Operatori Esperti** (Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, etc.).

A tal fine, si provvederà:

- visto l' art 2 del D.L. 22/06/2023 n. 75 recante "Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili" convertito con modificazioni dalla L10/08/2023 n. 112, che stabilisce "che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori dicui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseritinell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa";

- visto l'art 10 della L.R. n. 1 del 16/01/2024 "Assunzioni lavoratori impiegati in Attività di Pubblica Utilità e in Attività Socialmente Utili" e, in particolare, il comma 3 a mente del quale: "Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo";

- visto il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 1 del 16/01/2024 mediante il quale viene accertata la copertura finanziaria come illustrata nell'apposita tabella con la previsione di spesa decrescente e storicizzata sino al 2047, anno in cui il personale attualmentepiù giovane di età andrà in pensione e che la predetta copertura finanziaria tiene conto della stabilizzazione della platea per un numero di ore sino a 24 in dipendenza dell'area professionale con cui si prevede di inquadrare i lavoratori cui è riservata la selezione;

- vista la Circolare esplicativa n. 17548 del 24/04/2024 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego dei

Servizi e della Formazione – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro al punto 1) specifica che l'Ente Pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori Socialmente Utili, inseriti nell'Elenco regionale di cui al comma 1 dell'art 30 della L.R. 28/ 01/2014 n 5 e ss.mm.ii., a seguito di apposita selezione pubblica, riservata esclusivamente a tali soggetti assegnati ed utilizzati dall'Ente procedente, da svolgere secondo le procedure previste dalla Legge per i profili professionali e categorie contrattuali che si intendono coprire in ossequio al comma 1 dell'art 2 D.L. 22/06/2023 n. 75 convertito con modificazioni dalla L. 10/08/2023 n. 112;

-vista la successiva circolare esplicativa aggiornata n. 12390 del 27 marzo 2025 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego dei servizi e della Formazione – Assessorato della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro, con la quale sono state definite le modalità e le condizioni che le amministrazioni pubbliche, che ne hanno titolo, possono seguire, per ottenere il contributo regionale finalizzato alla stabilizzazione mediante l'assunzione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili (ASU) appartenenti all'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale del 28 gennaio 2014, n. 5;

-visto l'Elenco Regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 28/01/2014 n. 5 e ss.mm.ii.;

-preso atto che questo Ente, trovandosi in condizione di Riequilibrio finanziario pluriennale, intende allo stato procedere alla stabilizzazione dei lavoratori ASU avvalendosi esclusivamente del contributo regionale diversificato in relazione alle categorie di appartenenza, e in particolare per le categorie "A" dell'importo di € 19.165,00 e per le categorie "B" dell'importo di € 20.022,00 annui lordi, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale ed assicurativo, il che consente una stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato an. 24 ore;

- sottolineato che la procedura per la stabilizzazione del personale ASU a tempo parziale, è interamente eterofinanziata, in quanto la copertura finanziaria è garantita dal previsto contributo regionale e che tali risorse non sono da includersi nella spesa del personale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e nelle entrate correnti di cui al predetto articolo;

-preso atto che sono rispettati i vincoli assunzionali di cui al citato dell'art 2 del D.L. 22/06/2023 n 75 convertito con modificazioni dalla L. 10/08/2023 n. 112;

- che per la procedura di stabilizzazione degli ASU non è previsto alcun vincolo legislativo alla effettuazione di un numero almeno analogo di assunzioni dell'esterno, anche nella forma della riserva di una quota delle capacità assunzionali e che, pertanto, la procedura concorsuale è da intendersi esclusivamente riservata agli ASU che hanno svolto la propria attività presso l'Ente;

- tenuto conto che il reclutamento dei suddetti lavoratori può avvenire anche con contratti di lavoro a tempo parziale e in deroga (sino al 30 giugno 2026) in posizione di soprannumerarietà alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;

- considerato che, il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2025 stabilisce che il comma 1, dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 del precitato decreto-legge n. 75/2023, è sostituito con conseguente autorizzazione alla spesa di 80.730 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 79.150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 78.060 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027;

EDIDENZIATO che pertanto, si procederà alla stabilizzazione – totalmente eterofinanziata, in quanto la copertura finanziaria è derivante esclusivamente da contributi regionali e che tali risorse non sono da includersi nella spesa del personale di cui all'art. 33 del decreto legge n. 34/2019 e nelle entrate correnti di cui al predetto articolo – di n. 9 lavoratori attualmente impegnati presso questo Ente nello svolgimento di attività socialmente utili e regolarmente inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, previa verifica della compatibilità finanziaria da parte della COSFEL di cui all'art. 155, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la condizione di riequilibrio finanziario di questo Ente;

DATO ATTO, altresì, che questo Ente - nell'esercizio 2025 - intende procedere ad avviare l'iter per le “**Progressioni tra le aree in deroga**” tramite procedure comparative di cui all'art. 52, comma 1-bis, del

decreto legislativo 165/2001, come di recente novellato dal decreto legge n. 80/2021, convertito con Legge n. 113/2021 e di quanto previsto dall'art. 13, comma 6 e successivi del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e dal Regolamento approvato dalla Giunta municipale n. 20 del 5 febbraio 2025, relativamente a **n. 2**

Funzionari Tecnici appartenenti all'Area dei Funzionari e della Elevata qualificazione; si provvederà a modificare la vigente dotazione organica in aumento, in relazione ai posti programmati a mezzo di progressioni verticali straordinarie, coperti sopprimendo i posti già ricoperti dai vincitori, che per l'effetto del passaggio alla categoria superiore risulteranno vacanti e a modificare l'attuale organigramma al fine di collocare le nuove figure nei diversi settori dell'Ente e le cui risorse sono determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 31 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55PI monte salari 2018 (art. 13. Comma 8, CCNL 16 novembre 2022) che per il nostro Ente è pari ad €. 6.370,00 oltre oneri - come da attestazione agli atti d'ufficio prot. n. 1659/2025;

VISTI :

- la delibera del 14 novembre 2024, n. 81, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Documento unico di programmazione semplificato 2025/2027;

- la delibera del 17 dicembre 2024, n. 97, con la quale il consiglio comunale ha approvato il

bilancio di previsione 2025/2027;

- la delibera del 2 gennaio 2025 n. 2, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2025/2027 – parte finanziaria;
- la delibera del 30 aprile 2025, n. 19, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024;
- la delibera di Giunta municipale n. 4 del 14 gennaio 2025 di approvazione del PIAO semplificato 2025-2027;

RAVVISATA la necessità, di modificare il PIAO semplificato 2025-2027, approvato con deliberazione n.4 del 14 gennaio 2025 ed in particolare la sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale" e rideterminazione dotazione organica, prevedendo le specifiche categorie di inquadramento e le relative ore di lavoro delle unità di personale da stabilizzare che si allega al presente atto, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

DATO ATTO che la spesa teorica della dotazione organica rideterminata ammonta complessivamente ad €. 1.478.729,00, comprendente la spesa eterofinanziata €. 199.403,00, tale costo risulta comunque inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013 calcolata ai sensi dell' art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 che è pari ad €. 1.866.857,67;

VISTA:

- la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n.32 del 6 agosto 2021 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 07/03/2022, con la quale l'Ente ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo 2022-2036, quale strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari;

DATO ATTO che il PRFP proposto dall'Ente è stato approvato dalla Corte dei conti - Sezione di Controllo per la Regione Sicilia - con deliberazione n. 74/2024/PRSP, con le segnalate prescrizioni, depositata in data 15/03/2024, prot. CDC 2585, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 4608 del 15/03/2024;

RILEVATO che gli enti in criticità finanziaria (riequilibrio pluriennale, dissesto e strutturalmente deficitari), hai fini delle assunzioni hanno un controllo preventivo da parte della Commissione di stabilità finanziaria (COSFEL) come stabilito dalla lett.d), del comma 8 dell'art. 243 del Tuel, il quale prescrive il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni da parte della COSFEL.;

DATO ATTO che, conseguentemente, la presente proposta, sarà trasmessa alla COSFEL ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 del vigente Tuel;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 11 del 29 gennaio 2025, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con cui sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;
- la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con cui sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il "Servizio affari legali e contenzioso" e successiva determinazione sindacale n. 513 del 20 giugno 2025 di conferma;
- la determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n. 444 del 12 luglio 2022 con cui è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

VISTI:

-la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

-la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

-la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

-la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

-la legge n. 142/1990, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.;

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

-il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale

n.138 del 29 agosto 2011;

-il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

-lo Statuto comunale vigente;

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1.**di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2.**di modificare** il PIAO semplificato 2025-2027, approvato con deliberazione n.4 del 14 gennaio 2025 ed in particolare la SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, allegato al presente atto, che integra la parte operativa del Documento Unico di Programmazione degli anni 2025/2027, di cui all'art. 170 del Decreto Legislativo 267/2000, come previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

3.**di dare atto** che la suddetta modifica tiene conto dell'aggiornamento del calcolo delle capacità assunzionali, allegato al presente atto, alla luce delle risultanze del Rendiconto di gestione 2024 approvato con atto di C.C. n. 19/2025;

4.**di dare atto** che la spesa teorica della dotazione organica rideterminata ammonta complessivamente ad €. 1.478.729,00, comprendente la spesa eterofinanziata €. 199.403,00, tale costo risulta comunque inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013 calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 che è pari ad €. 1.866.857,67;

5.**di dare atto** che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, Decreto Legislativo n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

6.**di trasmettere**, la presente deliberazione, attraverso il portale Dait alla COSFEL per la necessaria preventiva approvazione come stabilito dalla lett.d), del comma 8 dell'art. 243 del Tuel;

7.**di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di questo Ente;

8.**di trasmettere** la presente deliberazione alle OO.SS e al Revisore dei Conti;

9.**di trasmettere**, altresì, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5 del Decreto legislativo n. 165/2001, il Piano triennale dei fabbisogni di personale di personale 2025-2027 al Dipartimento della funzione Pubblica, entro 30 giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

10.**di dare atto** che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 11 del 29 gennaio 2025, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

11.**di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013;

12.**di dichiarare** la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva.

Alia, 18 settembre 2025

Il Responsabile del procedimento
Filippa Ornella Scaccia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Incaricatodi funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt.49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì, 18-09-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.MARIA GRAZIA MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì, 18-09-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Modifica sezione 3. organizzazione e capitale umano -- sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale del piano integrato delle attività organizzative (PIAO) 2025-2027.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto, giusta verbale n. 20 del 18 settembre 2025;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 09 pagine e n. 03 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II VICESEGRETARIO COMUNALE
Rag. Rosolino ORTOLANO	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Vicesgretario comunale
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n.44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Vicesgretario comunale
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2025 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Vicesgretario comunale
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.